

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32^e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero;
- b. l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:
 1. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati,
 2. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa

¹ Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

² Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

³ Non sottostanno alla tassa il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in:

RS 814.681

¹ **RS 814.01**

² **RS 172.010**

- a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
- b. altre discariche se il materiale di scavo e di sgombero non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.

Art. 3 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

- a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t;
- b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t;
- c. per le discariche reattore: a 15 fr./t.

² L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta:

- a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
- b. per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.

Art. 5 Dichiarazione della tassa

¹ Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

² La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

³ La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

⁴ Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

⁵ Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.

Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

¹ L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno.

Art. 7 Riscossione posticipata

Se, per errore, l'UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione

¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

² Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo:

- a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

³ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità**Sezione 1: Condizioni per le indennità****Art. 9** Principio

¹ In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

- a. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
- b. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
- c. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

² La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.

Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza

¹ Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:

- a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

² Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza:

- a. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
- b. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

³ Per provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.

Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento

¹ La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:

- a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

² Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:

- a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
- b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

Sezione 2: Costi computabili**Art. 12** Costi computabili per i siti che non devono essere risanati

¹ Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;
- b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 1998³ sui siti contaminati (OSiti).

² Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti:

- a. pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza;
- b. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;
- c. prelievo di campioni e analisi.

Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati

Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. indagine preliminare (art. 7 OSiti⁴) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2;
- b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
- c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
- d. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
- e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

Sezione 3: Procedura

Art. 14 Consultazione dell'UFAM

¹ Il Cantone consulta l'UFAM prima di ordinare un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento.

² La consultazione dell'UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 3.

³ RS 814.680

⁴ RS 814.680

Art. 15 Richiesta d'indennità

Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere:

- a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11;
- b. i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;
- c. la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;
- d. i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;
- e. una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.

Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità

¹ Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.

² Esso decide il versamento delle indennità se:

- a. dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
- b. il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.

³ Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 1990⁵ sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:

- a. un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
- b. nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti⁶ emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.

⁴ Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.

⁵ RS 616.1

⁶ RS 814.680

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 17 Competenze

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.

² Esso può delegare interamente o parzialmente l'esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.

³ I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all'obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 18 Commissione tecnica

¹ Per fornire consulenza all'UFAM nella trattazione delle richieste d'indennità viene istituita una commissione.

² La commissione valuta le questioni di principio riguardanti la compatibilità ambientale, l'economicità e la tecnica dei provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento.

³ Nella commissione sono rappresentati l'UFAM (due membri e presidenza), i Cantoni (quattro membri) e l'economia (quattro membri).

⁴ Il DATEC nomina i membri della commissione. L'UFAM convoca quest'ultima secondo le necessità.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 20 Disposizione transitoria

¹ La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione passata in giudicato.

² Non sottostanno alla tassa:

- a. il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in discariche per materiali inerti entro il 31 dicembre 2013;
- b. i rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero entro il 31 dicembre 2009.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 19)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 5 aprile 2000⁷ sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.

II

Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue:

1. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990⁸ sui rifiuti (OTR)

Art. 3 cpv. 7

⁷ Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato se:

- a. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite di cui all'allegato 3 o se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche; e
- b. non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti vegetali o rifiuti edili.

Art. 9 cpv. 1 lett. a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 16 cpv. 2 lett. f e cpv. 3 lett. d

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Allegati

¹ Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono modificati secondo la versione qui annessa (Allegato alla modifica dell'OTR).

² All'ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa (Allegato alla modifica dell'OTR).

⁷ RU 2000 1398, 2007 4525

⁸ RS 814.600

2. Ordinanza del 26 agosto 1998⁹ sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)

Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo

¹ Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all'allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell'utilizzazione.

² I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all'ordinanza del 1° luglio 1998¹⁰ contro il deterioramento del suolo.

Art. 16 Provvedimenti di risanamento

¹ L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di:

- a. rimuovere le sostanze pericolose per l'ambiente (decontaminazione); oppure
- b. impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l'ambiente (circoscrizione).

² Questi provvedimenti di risanamento devono essere attuati anche nel caso di suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell'utilizzazione.

Art. 19 Controllo dei risultati

Chi è tenuto al risanamento deve notificare all'autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L'autorità si pronuncia in merito.

Art. 21 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all'UFAM le informazioni di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 6 e, per i siti risanati, le informazioni di cui all'articolo 17.

^{1bis} L'UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l'opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.

Allegati

¹ L'allegato 1 della presente ordinanza è modificato secondo la versione qui annessa (Allegato alla modifica dell'OSiti).

⁹ RS 814.680

¹⁰ RS 814.12

² All'ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa (Allegato alla modifica dell'OSiti).

Allegato alla modifica dell'OTR (allegato n. II/1)

*Allegato 1
(art. 32)*

Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica

Cifra 12 cpv. 2

12 Rifiuti edili

² Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato può essere depositato nelle discariche per materiali inerti soltanto se non può essere utilizzato per ricoltivazioni.

Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica

Cifra 1 cpv. 4 e 5 frase introduttiva

1 Ubicazione

⁴ Nel caso delle discariche per sostanze residue, delle discariche reattore e delle discariche per materiali inerti nelle quali non viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato, occorre provare che il sito non sia ubicato né sopra acque sotterranee utilizzabili né in zone ad esse limitrofe, se ciò è necessario per garantire la protezione di dette acque. È fatto salvo il capoverso 5.

⁵ Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nelle zone limitrofe di cui al capoverso 4 se:

Cifra 22 cpv. 1 e 2

22 Impermeabilizzazione

¹ Il fondo e i fianchi delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore devono essere resi impermeabili.

² Se una discarica per sostanze residue o una discarica reattore viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve essere impermeabilizzata separatamente. Ciò vale anche per i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (all. 1 cifra 3 cpv. 2).

Cifra 23 cpv. 9

23 Drenaggio

⁹ Nelle immediate vicinanze della discarica dovranno essere sistemati punti di prelievo di campioni di acqua sotterranea, di cui almeno tre a valle e almeno uno a monte della discarica. L'allestimento di punti di prelievo non è necessario nel caso delle discariche per materiali inerti nelle quali viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato.

Allegato 3
(art. 3 cpv. 7 lett. a)

Valori limite per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato

¹ Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato se non sono superati i valori limite seguenti:

Sostanze	Valori limite
<i>Inorganiche</i>	
Arsenio	15 mg As/kg
Piombo	50 mg Pb/kg
Cadmio	1 mg Cd/kg
Cromo totale	50 mg Cr/kg
Cromo (VI)	0,05 mg Cr VI/kg
Rame	40 mg Cu/kg
Nichel	50 mg Ni/kg
Mercurio	0,5 mg Hg/kg
Zinco	150 mg Zn/kg
Cianuro, facilmente liberabile	0,05 mg CN-/kg
<i>Organiche</i>	
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*	0,1 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)**	0,1 mg/kg
Idrocarburi alifatici da C ₅ fino a C ₁₀ ***	1 mg/kg
Idrocarburi alifatici C ₁₁ -C ₄₀	50 mg/kg
Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)****	1 mg/kg
Benzene	0,1 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)*****	3 mg/kg
Benzo[a]pirene	0,1 mg/kg
Metil-terziario-butil-etere (MTBE)	0,1 mg/kg
* $\Sigma 7$ VCHC: Diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per)	
** $\Sigma 6$ congeneri di PCB $\times 4.3$: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180	
*** Idrocarburi da ΣC_5 a C ₁₀ : superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno Σ BTEX	
**** $\Sigma 6$ BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo	
***** $\Sigma 16$ PAH dell'EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene	

² Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non sono stati fissati valori limite, l'autorità valuta i rifiuti con il consenso dell'Ufficio federale secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

Allegato alla modifica dell'OSiti (allegato n. II/2)

Allegato I
(art. 9 e 10)

Titolo

Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

cpv. I

¹ Per valutare gli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono stati fissati valori di concentrazione, l'autorità valuta con il consenso dell'Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

Allegato 3
(art. 12 cpv. 1)

Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli

Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono fissati valori di concentrazione, l'autorità valuta in sintonia con l'Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

1 Siti utilizzati a scopo agricolo o orticolo

Sostanze	Valori di concentrazione
<i>Inorganiche</i>	
Piombo	2000 mg Pb/kg
Cadmio	30 mg Cd/kg
Rame	1000 mg Cu/kg
Zinco	2000 mg Zn/kg
<i>Organiche</i>	
Bifenili policlorurati (PCB)	3 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)*	100 mg/kg
Benzo(a)pirene	10 mg/kg

* Σ 16 PAH dell'EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benz[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

2 Siti in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente

Sostanze	Valore di concentrazione
<i>Inorganiche</i>	
Antimonio	50 mg Sb/kg
Arsenico	50 mg As/kg
Piombo	1000 mg Pb/kg
Cadmio	20 mg Cd/kg
Cromo (VI)	100 mg CrVI/kg
Rame	1000 mg Cu/kg
Nichel	1000 mg Ni/kg
Mercurio	5 mg Hg/kg
Argento	500 mg Ag/kg
Zinco	2000 mg Zn/kg
<i>Organiche</i>	
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*	1 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)**	1 mg/kg
Idrocarburi alifatici da C ₅ fino a C ₁₀ ***	5 mg/kg
Idrocarburi alifatici C ₁₁ -C ₄₀	500 mg/kg
Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)****	500 mg/kg
Benzene	1 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)*****	100 mg/kg
Benzo(a)pirene	10 mg/kg
* Σ 7 VCHC: Diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per)	
** Σ 6 congeneri di PCB \times 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180	
*** Idrocarburi da Σ C ₅ a C ₁₀ : superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno Σ BTEX	
**** Σ 6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo	
***** Σ 16 PAH dell'EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene	

